

STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Angelo Cesareo**".

Nei termini di legge, la "Fondazione Angelo Cesareo" depositerà la documentazione necessaria per l'ottenimento della qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in sigla "ONLUS", ai sensi della normativa in vigore. Pertanto, le norme del presente statuto dettate in materia di "ONLUS" avranno efficacia a far data dall'ottenimento da parte della Fondazione della qualifica di "ONLUS"; fino a detta data la Fondazione sarà regolata dalle norme del presente statuto applicabili a detto istituto e dalle norme di legge in materia di fondazioni.

A seguito dell'ottenimento della qualifica di "ONLUS", i riferimenti alla Fondazione contenuti nel presente statuto si intenderanno alla "Fondazione Angelo Cesareo ONLUS".

A seguito dell'ottenimento della qualifica di "ONLUS", la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Angelo Cesareo Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" e farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede in Ruvo di Puglia alla Via Francesco Paolo Sparapano n.9.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 (Scopo e attività)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio di propria operatività. Tutte le attività della Fondazione saranno dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed in particolare, a soggetti a rischio di dipendenze da sostanze psicotrope, tabagismo, endopatia, alcolismo, a soggetti appartenenti alle categorie emarginate per la povertà e l'abbandono, agli stranieri privi di mezzi, ai profughi provenienti da situazioni di grande miseria, conflitti bellici e ai clandestini che chiedono accoglienza nonché agli anziani in abbandono, ai minori privi di sostegno familiare, alle donne in situazioni disagiate, a soggetti che versano in situazioni di fragilità emotivo-affettive.

La Fondazione intende operare nei seguenti settori:

a) promuovere e coordinare iniziative ed eventi culturali, scientifici ed artistici che facciano anche dei siti storico-artistici la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed

internazionale, con particolare attenzione all'area mediterranea;

b) gestire - in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza - i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

A tal fine la Fondazione si impegna ad operare secondo le linee di seguito indicate:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio culturale ed artistico la cui fruibilità sia permanentemente estesa al più ampio territorio per interventi formativi, sociali e culturali;

b) promuovere la raccolta di fondi, di donazioni e di lasciti da utilizzare per la realizzazione di borse di studio, di progetti e di iniziative di cui alle suindicate finalità;

c) promuovere laboratori itineranti sul territorio, stage e laboratori anche di produzione artigianale e culturale;

d) collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;

e) promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento.

Per il raggiungimento dei suoi scopi La Fondazione potrà tra l'altro, in via strumentale, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purchè non incompatibili con la sua natura di fondazione Onlus e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, a titolo semplificativo si esplicitano:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, di partenariato (anche a livello nazionale ed internazionale) trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,

pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente ed indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e promozione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

l) tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, le cose di interesse storico - artistico (di cui alla Legge primo giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409) situati nell'area di propria operatività, ed in particolare, i beni di interesse sociale, storico ed artistico di seguito indicati:

in territori di Ruvo di Puglia:

- Convento dei Cappuccini XVII secolo
- le edicole votive urbane ed extraurbane
- le grotte ed i rifugi legati alla frequentazione umana in epoca storica e preistorica;
- il tracciato del Regio Tratturello;
- il tracciato principale dell'Acquedotto Pugliese ed in particolare il Ponte - Galleria Monumentale;
- le case cantoniere disabitate;
- le torri di avvistamento (Torre dei Guardiani di Iazzo Rosso e Torre di Lama Pagliara);
- La Grotta del Brigante;
- Lama Ferratella con la relativa grande Piscina;
- Masseria Coppa e Masseria Fazzadio;
- Cappelle gentilizie di interesse storico del Cimitero di Ruvo di Puglia;
- giardino settecentesco Palazzo Jatta;
- Collezioni d'epoca della famiglia Jatta/Incarnati;
- Libreria Privata Jatta;
- Forno storico Masino;

- Saperi e archivio erbario per uso farmaceutico - Farmacia Caputi;

città di Matera:

- Archivio video-fotografico documentale: Associazione "Pasolini" di Notarangelo (Matera)".

m) promuovere lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, corsi di formazione, laboratori, seminari, pubblicazioni, e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;

n) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione e delle "fragilità", offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purchè nei limiti delle proprie finalità statuarie.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano interesse al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 5 (Modalità di erogazione e destinazione degli utili, delle rendite, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione e gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Art. 6 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 7 (Nomina Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che durano in carica a tempo indeterminato.

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione i tre fondatori. Gli altri due membri sono scelti dai fondatori tra persone fisiche di specchiata condotta che siano in possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità.

Ove per qualsiasi causa uno o due fondatori cessino dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione (a titolo esemplificativo, per decesso, dimissioni o revoca) i fondatori o il fondatore rimasti in carica provvedono alla sua/loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della cessazione, scegliendo i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione tra i parenti entro il sesto grado di Angelo Cesareo (nato a Corato il 14 dicembre 1995) in memoria del quale è costituita la Fondazione.

Ove per qualsiasi causa tutti i fondatori cessino contestualmente dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione (a titolo esemplificativo, per decesso, dimissioni o revoca), gli altri due membri del Consiglio di Amministrazione provvedono alla loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della cessazione, scegliendo i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione tra i parenti entro il sesto grado di Angelo Cesareo (nato a Corato il 14 dicembre 1995) in memoria del quale è costituita la Fondazione.

Ove per qualsiasi causa uno o due membri del Consiglio di Amministrazione non fondatori cessino dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione (a titolo esemplificativo, per decesso, dimissioni o revoca) i fondatori o il fondatore rimasti in carica (ovvero coloro che, ai sensi dei precedenti capoversi siano stati nominati in loro sostituzione) provvedono alla sua/loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della cessazione, scegliendo i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche di specchiata condotta che siano in possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità.

Resta fermo che la cessazione di alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito (salvo che a detta "prorogatio" ostino specifiche cause di cessazione dalla carica, quale, a titolo esemplificativo, il decesso del membro del Consiglio di Amministrazione).

In tutti i casi in cui non si possa (ed, in particolare, per contestuale cessazione della carica di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione) o non si voglia procedere alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica con le modalità indicate nei precedenti capoversi, provvede l'autorità governativa d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il primo Consiglio di Amministrazione, il primo Presidente ed il primo Vice - Presidente sono nominati nell'atto di costituzione della Fondazione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) siano membri di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Magistratura ordinaria;
- d) ricoprano la carica di Consigliere Regionale ovvero siano componenti delle giunte regionali o comunali o amministratori di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine delle Fondazione;
- c) il sopravvenire di alcuna delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza (indicate al superiore capoverso) non rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 8 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente 4 (quattro) volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta congiunta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviati ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata, con le modalità sopra indicate, entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti che comprenda, comunque, il voto favorevole del Presidente.

II Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 9 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività della Fondazione, anche sulla base delle proposte formulate dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 11;
- b) la formazione e la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- e) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nei settori in cui opera la fondazione;
- e) la nomina di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sulle partecipazioni in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l) le modifiche statutarie;
- m) la nomina dei membri del Comitato Scientifico con determinazione del loro numero.

Art. 10 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo 9 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;
- convoca e presiede, senza diritto di voto, le adunanze del Comitato Scientifico, ove nominato.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede, con potere di nominare procuratori speciali, consulenti e procuratori alle liti.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico, composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, promuove e coordina le attività scientifiche e di ricerca della Fondazione.

In particolare:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali;
- b) cura le pubblicazioni della Fondazione.

E' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne presiede le adunanze.

Dura in carica 6 (sei) anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 12 (Revisore legale dei Conti)

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'albo dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze istituito con D. Lgs. n. 39/2010, di cui all'art. 2409 bis cod. civ..

La carica di Revisore non è cumulabile con alcuna altra carica nell'ambito della Fondazione.

Il Revisore provvede al riscontro contabile degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa, adotta i comportamenti a lui riservati dallo statuto della Fondazione.

Ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 (Emolumenti)

Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, gli eventuali emolumenti saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge n. 460/1997.

Art. 14 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Art. 16 (Bilancio consuntivo)

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

Art. 17 (Scioglimento)

Salvi i poteri della competente autorità amministrativa ed ogni prescrizione di legge, la Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo.

L'accertamento della intervenuta causa di scioglimento compete al Consiglio di Amministrazione, il quale deve porre in essere ogni conseguente adempimento di legge.

Art. 18 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 19 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art . 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Nicola Cesareo - Francesco Cagnetta Notaio (L.S.).